Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **ROMA - Lunedì, 16 dicembre 1929 - ANNO VIII** — **Numero 292**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stesso.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.*— Bologna: *Libr editr Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli.— Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.*— Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi;* via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65: *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano: *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si ricorda che, a datare dal 16 del prossimo gennaio, sarà sospeso l'invio dei fascicoli agli abbonati i quali non abbiano ancora rinnovato l'abbonamento.

Si raccomanda, perciò, di provvedere in tempo a tale rinnovazione poichè, in seguito, non sarebbe possibile inviare ai ritardatari i fascicoli arretrati.

I nuovi prezzi di abbonamento sono sopra indicati.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi sulla Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: « deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale ».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

(6951)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2741**.

LEGGE 14 dicembre 1929, n. **2099**.

Modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Dell'ordinamento e delle attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo.

Art. 1.

Gli articoli 4, 5 e 7 della legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, sono abrogati e sostituiti rispettivamente dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

Art. 2.

Sono membri del Gran Consiglio del Fascismo, per un tempo illimitato, i Quadrumviri della Marcia su Roma.

Art. 3.

Sono membri del Gran Consiglio, a cagione delle loro funzioni e per tutta la durata di queste:

1° il Presidente del Senato del Regno ed il Presidente della Camera dei deputati;

2° i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;

3° il presidente della Reale Accademia d'Italia;

4° il segretario ed i due vice-segretari del Partito Nazionale Fascista;

5° il comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

6° il presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

7° i presidenti delle Confederazioni nazionali fasciste e delle Confederazioni nazionali dei Sindacati fascisti dell'industria e dell'agricoltura.

Art. 4.

Possono, con decreto del Capo del Governo, essere nominati membri del Gran Consiglio del Fascismo, per la durata di un triennio, e con facoltà di conferma, coloro che hanno, quali membri del Governo, o segretari del Partito Nazionale Fascista dopo il 1922, o per altri titoli, benemeritato della Nazione e della causa della Rivoluzione fascista.

Con le stesse forme la nomina può essere, in ogni tempo, revocata.

Art. 5.

L'art. 14 della legge 9 dicembre 1928, n. 2693, è abrogato e sostituito dagli articoli seguenti.

TITOLO II.

Dell'ordinamento del Partito Nazionale Fascista.

Art. 6.

Lo statuto del Partito Nazionale Fascista è approvato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, udito il Gran Consiglio del Fascismo e il Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

Il segretario del Partito Nazionale Fascista è nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

E' membro di diritto della Commissione Suprema di difesa, del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, del Consiglio nazionale delle corporazioni e del Comitato centrale corporativo.

Con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, il segretario del Partito Nazionale Fascista può essere chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

I membri del Direttorio nazionale del Partito Fascista sono nominati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta del segretario del Partito.

Art. 9.

Il segretario ed i membri del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista durano in carica tre anni.

Art. 10.

I segretari federali del Partito Nazionale Fascista sono nominati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta del segretario del Partito, e durano in carica un anno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2742.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1929, n. 2100.

Data di entrata in vigore della legge 14 dicembre 1929, n. 2099, concernente modifiche a quella del 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo;

Veduta la legge 14 dicembre 1929, n. 2099, che apporta modifiche alla legge predetta;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di dare attuazione alle modifiche di cui sopra;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La legge 14 dicembre 1929, n. 2099, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, foglio 72. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2743.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2083.

Provvedimenti relativi all'iscrizione nell'albo degli architetti e degli ingegneri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 giugno 1923, n. 1395;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e gli articoli 1 e seguenti del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2145;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per la giustizia, per l'interno, per l'educazione nazionale e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Quando gli architetti iscritti negli albi delle Provincie comprese in un distretto di Corte d'appello non raggiungono nel complesso il numero di 25, essi saranno iscritti in altro albo costituito in un capoluogo di Provincia appartenente ad una Corte d'appello vicina, che verrà determinato con decreto del Ministro per la giustizia.

Con analogo provvedimento possono riunirsi in unico albo, nella sede che verrà stabilita, gli iscritti nei distretti di più Corti d'appello, in ciascuna delle quali non si raggiunga il numero minimo di iscrizioni richiesto.

La stessa disposizione si applica agli ingegneri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — GIULIANO — BIANCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, foglio 56. — FERZI.

Numero di pubblicazione **2744.**

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1929, n. **2088.**

Provvedimenti per i danni verificatisi nelle provincie di Potenza, Matera, Salerno, Cagliari, Bari e Avellino in seguito alle alluvioni dell'estate-autunno 1929.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti straordinari, in dipendenza dei danni verificatisi nelle provincie di Potenza, di Matera, di Salerno, di Cagliari, di Bari e di Avellino in seguito alle alluvioni dell'estate e dell'autunno 1929-VII;
Visto il R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la complessiva spesa di L. 36,000,000 da inscrivere nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per provvedere, in dipendenza dei danni verificatisi nelle provincie di Potenza, Matera, Salerno, Cagliari, Bari e Avellino in seguito alle alluvioni dell'estate e dell'autunno 1929-VII:

a) all'esecuzione di lavori di demolizione, puntellamenti e sgombri a tutela della pubblica incolumità;

b) alla ricostruzione o al ripristino di acquedotti, di opere idrauliche e di opere stradali, di pertinenza dello Stato, escluse quelle dipendenti dall'Azienda autonoma statale della strada, nonchè alla ricostruzione ed al ripristino di opere di consolidamento di abitati minacciati da frane ed all'esecuzione delle opere a carico dello Stato, a norma delle disposizioni vigenti per la difesa di abitati o di strade dai danni di alluvioni e piene;

c) alla costruzione di ricoveri stabili da assegnare alle persone di povera condizione rimaste senza tetto negli abitati che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici;

d) alla concessione, a norma delle disposizioni vigenti, di sussidi per la ricostruzione o il ripristino di opere stradali, marittime, e di difesa di abitati e di strade dai danni di alluvioni e piene di pertinenza delle Provincie, dei Comuni e dei consorzi, nelle località colpite dalle alluvioni suddette;

e) alla concessione di sussidi straordinari, in misura non superiore al 50 % della spesa, ai Comuni ed ai consorzi, per la ricostruzione o la riparazione di acquedotti ed altre opere igieniche distrutte o danneggiate;

f) alla concessione di sussidi fino al 40 % della spesa occorrente per la ricostruzione o la riparazione delle case di abitazione di proprietà privata distrutte o danneggiate nei centri abitati delle provincie di Potenza e di Cagliari colpiti dall'alluvione, salvo il maggior beneficio di cui al successivo art. 5.

La suindicata somma di L. 36,000,000 sarà stanziata per L. 8,000,000 nell'esercizio 1929-30; per L. 10,000,000 in ciascuno degli esercizi 1930-31 e 1931-32; e per L. 8,000,000 nell'esercizio 1932-33.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei sussidi, di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente articolo, corredate dalle perizie dei lavori da eseguire, devono essere presentate ai provveditori alle opere pubbliche entro il 31 marzo 1930-VIII.

Art. 3.

Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla lettera *f*) dell'art. 1 devono essere presentate entro il 31 dicembre 1929-VIII ai provveditori alle opere pubbliche, i quali faranno redigere dai competenti uffici del Genio civile le perizie dei lavori di riparazione o di ricostruzione di ciascuna casa, e le sottoporranno all'approvazione del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 4.

Le perizie approvate sono comunicate dal Genio civile ai proprietari richiedenti il sussidio, con l'indicazione del termine per l'inizio dei lavori.

Qualora il proprietario non inizi i lavori nel termine stabilito, la concessione del sussidio sarà revocata.

Al proprietario, invece, che abbia iniziato nel termine le opere, di cui alla perizia redatta dal Genio civile, possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione dei lavori, in base a stati di avanzamento, nella misura del 30 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a L. 1200.

Il residuo 10 per cento è pagato a lavori completamente ultimati, e purchè l'ultimazione avvenga entro il 31 ottobre 1930 nel caso di restauri, ovvero entro il 31 marzo 1931 nel caso di ricostruzione.

Art. 5.

Per i lavori di riparazione ultimati entro il 30 giugno 1930, e per quelli di ricostruzione ultimati entro il 31 dicembre 1930, il sussidio di cui all'art. 1 lettera *f*) può essere elevato sino al limite del 45 per cento della spesa a favore dei proprietari con reddito superiore a L. 10,000; del 50 per cento a favore dei proprietari con reddito da L. 5000 a L. 10,000; del 60 per cento a favore dei proprietari con reddito non superiore a L. 5000.

Agli effetti dell'accertamento dei redditi si terrà conto di tutti i cespiti soggetti ad imposizione sia erariale che provinciale o comunale.

L'accertamento delle condizioni economiche dei richiedenti il sussidio, ai fini del presente articolo, è fatto dal prefetto.

Art. 6.

La facoltà attribuita al Ministro per le finanze dall'ultimo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924,

n. 1613, modificato dal R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 853, di autorizzare in via eccezionale l'applicazione e la riscossione di sovrimposte eccedenti il secondo limite fissato dall'art. 10 del predetto R. decreto-legge 16 ottobre 1924, potrà essere esercitata anche per il tempo e nella misura necessari per l'esecuzione dei lavori di ripristino delle opere comunali e provinciali danneggiate o distrutte dalle alluvioni dell'estate-autunno 1929 nelle Provincie indicate all'art. 1 del presente decreto.

Art. 7.

I lavori da eseguire a cura dello Stato e degli enti locali a termini del presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata da quella del 18 dicembre 1879, n. 5188.

Tutti gli atti e contratti relativi all'esecuzione di opere di cui al presente decreto sono esenti da ogni tassa di bollo, registro, ipotecaria, sulle concessioni governative e dai diritti catastali.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BIANCHI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, foglio 61. — FERZI.

Numero di pubblicazione **2745**.

REGIO DECRETO 25 novembre 1929, n. **2098**.

Approvazione del regolamento per la previdenza e le assicurazioni dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574;

Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 519;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le corporazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento per le operazioni di previdenza e di assicurazione da parte dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni, per le corporazioni e per le finanze.

Art. 2.

Sono approvate le seguenti modificazioni al regolamento generale pubblicato con R. decreto 28 marzo 1929, n. 519:

Art. 4. — Aggiungere il seguente comma, dopo il secondo capoverso:

« Possono, inoltre, essere inscritti tutti gli agenti delle aziende e delle imprese che gestiscono servizi affini ed accessori aventi diretti rapporti col Ministero delle comunicazioni ».

Art. 44. — Aggiungere il seguente paragrafo:

« Le operazioni di credito di cui ai commi *a*) e *b*) in favore degli associati, vengono concesse dando la precedenza a quei soci che sieno inscritti ad una qualunque delle forme assicurative di capitali e di rendite in vigore avuto riguardo alla loro anzianità come assicurati ».

Art. 46. — Aggiungere il seguente paragrafo:

« L'Istituto potrà investire il 50 % dell'ammontare dei depositi affidatigli dai non inscritti, nelle operazioni di cui all'articolo seguente, escluse quelle contemplate alla lettera *e*) dell'articolo stesso ».

Art. 47. — Il secondo comma della lettera *e*) è modificato come segue:

« A tale forma d'impiego non potrà essere destinato più del 15 % dell'ammontare complessivo del patrimonio dell'Istituto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — BOTTAI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, foglio 71. — MANCINI.

Regolamento per la previdenza e le assicurazioni dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.

Art. 1.

Le operazioni di previdenza e di assicurazione che l'Istituto può compiere in relazione agli scopi di cui all'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 28 marzo 1929, n. 519, hanno per oggetto:

a) l'assistenza medica, chirurgica ed ostetrica, compresa quella ospitaliera e farmaceutica, nei casi di malattia o di puerperio;

b) l'assicurazione di capitali e rendite.

Assicurazione malattia.

Art. 2.

L'assistenza nei casi di malattia si esplica nei limiti e con le modalità stabilite dagli articoli seguenti mediante:

a) l'opera gratuita dei sanitari dell'Istituto, anche in caso di interventi chirurgici;

b) l'opera gratuita delle ostetriche dell'Istituto nei casi di parto delle socie o delle mogli dei soci;

c) l'assunzione a carico dell'Istituto delle spese di retta negli ospedali o nelle case di cura;

d) la distribuzione gratuita di medicinali, secondo le norme da stabilirsi dal Consiglio d'amministrazione;

e) l'assunzione a carico dell'Istituto delle spese per cura preventiva o per la cura di postumi di malattia.

Art. 3.

Per l'effettuazione degli scopi di cui all'art. 2, l'Istituto ha facoltà di assumere medici, chirurghi ed ostetriche, come pure di stipulare convenzioni con liberi professionisti o con istituzioni similari.

Art. 4.

Fino a quando l'Istituto non abbia provveduto a disciplinare i servizi stabiliti dall'art. 3 o nel caso che il socio preferisca di provvedere direttamente alla cura ed alle provviste di medicinali, l'Istituto assegna ai propri iscritti:

a) un sussidio giornaliero fino al 50 per cento dello stipendio o della paga, compreso il supplemento di servizio attivo;

b) un sussidio straordinario fino a L. 500 alle socie e alle mogli dei soci, in caso di parto;

c) un sussidio straordinario fino a L. 1000 ai soci, in caso di operazioni chirurgiche.

Art. 5.

Il sussidio di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente decorre dal sesto giorno di malattia, per la quale l'Amministrazione ferroviaria riconosce dovuto il trattamento da essa stabilito a favore dei propri agenti ed è corrisposto finchè è corrisposto dall'Amministrazione il trattamento medesimo.

Nei casi di parto, oltre il sussidio di cui alla lettera *b*) dell'art. 4, è assegnato alle socie un sussidio nella misura indicata alla lettera *a*) dello stesso articolo per la durata massima di 40 giorni.

Ai soci già collocati in quiescenza il sussidio di cui all'art. 4, lettera *a*), è ragguagliato ad un trentesimo dell'assegno mensile di pensione da essi goduta e decorre dal sesto giorno di malattia, debitamente accertato. Esso è corrisposto per un massimo di 180 giorni all'anno.

Art. 6.

Il socio che, in dipendenza di infortuni contratti in servizio, per ragioni di residenza o per altre cause, avesse titolo all'assistenza medica, ospitaliera o farmaceutica da parte dell'Amministrazione è di regola escluso dal sussidio di cui alla lettera *a*) dell'art. 4. Potrà però il Consiglio di amministrazione, a seconda delle circostanze, deliberare a favore del socio la concessione di sussidi speciali, entro i limiti stabiliti dall'articolo stesso.

Art. 7.

Per la effettuazione degli scopi indicati agli articoli 2 e seguenti, i soci sono tenuti ad una contribuzione pari al 2 per cento dello stipendio o paga da essi percepita, ivi compreso il supplemento di servizio attivo. Per i soci già collocati in quiescenza il contributo è calcolato sull'assegno di pensione.

E' riservata al Consiglio di amministrazione dell'Istituto la facoltà di rivedere, alla fine di ogni biennio, le misure dei contributi, e conseguentemente diminuirle o aumentarle fino ad un massimo del 3 per cento.

Parimenti il Consiglio medesimo, a suo giudizio insindacabile, ha facoltà di aumentare la misura dei sussidi di cui all'art. 4 nei casi da esso ritenuti meritevoli e di speciale considerazione.

Art. 8.

L'Istituto assumerà i servizi di assistenza sanitaria dell'Associazione nazionale fascista ferrovieri di Stato nei riguardi dei soci che opteranno per il trattamento di malattia in vigore presso l'Associazione stessa.

I servizi anzidetti si intendono compresi in quelli dell'art. 2.

Assicurazioni di capitali e rendite.

Art. 9.

Le forme di assicurazioni di capitali e rendite e le relative condizioni di contratto, regolanti le prestazioni dell'Istituto e dei soci, sono studiate dalla Direzione generale e deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Non possono essere assunti contratti che impegnino l'Istituto a corrispondere capitali o rendite a tempo determinato o in relazione ad eventi sulla vita dei soci, prima che sulla forma di assicurazione già deliberata dal Consiglio di amministrazione sia intervenuta anche l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 10.

Le condizioni generali di assicurazione sono contenute nel presente regolamento; quelle particolari ai singoli contratti risultano dalle polizze che sono consegnate al socio all'atto della stipulazione.

La polizza è firmata dal presidente o da altro membro del Consiglio di amministrazione da esso designato e dal direttore generale per l'Istituto ed accettata dal socio, che dichiara conformi a verità le indicazioni da esso fornite per la emissione delle polizze e da queste risultanti.

Qualora le indicazioni risultassero in qualunque momento diverse, l'Istituto ha diritto di modificare le prestazioni da esso dovute in rapporto ai dati accertati. In tal caso il socio è sottoposto ad una penale stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

L'assicurazione decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata rilasciata la polizza.

Questa deve contenere:

a) il nome, cognome e paternità del socio;

b) il luogo e la data di nascita;

c) la durata del pagamento dei premi nella forma a premio temporaneo;

d) il capitale o le rendite assicurate;

e) il cognome, nome e paternità ed eventuali rapporti di parentela del beneficiario;

f) le altre indicazioni in relazione alle particolari condizioni di contratto, come è detto al primo comma dell'art. 10.

In mancanza di indicazioni relativamente alla lettera *e*) e sempre quando non vi contrastino le particolari condizioni di contratto, la polizza si intende stipulata a favore:

1° del coniuge contro cui non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione personale;

2° in mancanza di esso, i figli legittimi o legittimati, esclusi gli adottivi e altri discendenti in linea retta aventi diritto a rappresentazione ai sensi dell'art. 730 del Codice civile;

3° in mancanza del coniuge e dei figli e discendenti di cui al n. 2, i genitori;

4° in mancanza anche di questi, i fratelli, le sorelle e altri discendenti in linea collaterale, aventi diritto a rappresentazione ai sensi dell'art. 732 del Codice civile.

In mancanza di tutti i suddetti eredi, il capitale assicurato resta devoluto all'Istituto.

Art. 12.

I premi, ove non vi provveda l'Amministrazione ferroviaria mediante trattenute dirette sulle retribuzioni dei soci, debbono essere versati all'Istituto a rate mensili anticipate. E' ammesso un ritardo non superiore ai 30 giorni.

Il socio, in mora col versamento dei premi per un periodo non superiore ai 6 mesi, può riprendere il pagamento, sottoponendosi ad una visita medica e provvedendo in unica soluzione al versamento delle quote arretrate, aumentate dell'interesse del 5 %.

Durante il periodo di sospensione del pagamento dei premi, anche il contratto rimane sospeso nei suoi effetti.

Il socio è decaduto da ogni diritto ed i premi versati sono devoluti all'Istituto, salvo le disposizioni dell'articolo seguente, qualora il socio moroso coi pagamenti non si uniformi alle disposizioni del presente articolo.

Art. 13.

Dopo il terzo anno di assicurazione, il socio può ridurre o riscattare la polizza, secondo le speciali norme determinate per ciascuna forma di contratto; è però in facoltà del Consiglio di amministrazione di concedere o negare il riscatto.

Agli effetti dell'art. 44 del regolamento generale dell'Istituto approvato con R. decreto 28 marzo 1929-VII, n. 519, le polizze d'assicurazione rilasciate dall'Istituto medesimo costituiscono garanzia reale nel limite del valore di riscatto.

Art. 14.

I contratti di assicurazione mantengono la loro validità anche in caso di servizio militare del socio.

I capitali assicurati per il caso di morte, sono pagati dall'Istituto anche se la morte avviene per causa di guerra o in dipendenza di ferite contratte in guerra, purchè il servizio relativo sia prestato regolarmente nell'Esercito d'Italia.

Nei casi accennati dai commi precedenti, il contratto deve aver vigore almeno da un anno.

Art. 15.

Si fa luogo al pagamento dei capitali o delle rendite, in seguito a presentazione dei documenti e con le altre modalità che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Le tasse relative ai contratti di assicurazione sono a carico dei soci; esse sono riscosse unitamente ai premi.

L'Istituto è tenuto a versarle all'Erario semestralmente.

Gestione delle operazioni.

Art. 17.

Sarà tenuta separata gestione delle operazioni relative all'assicurazione malattia dei soci, da quelle per le assicurazioni di capitali e rendite.

A ciascun fondo saranno attribuite le spese proprie oltre ad una quota delle spese comuni, in proporzione ai rispettivi redditi. Per le entrate sarà seguito criterio analogo.

Spetta al Consiglio di amministrazione stabilire le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione del precedente comma.

Il Consiglio di amministrazione potrà anche stabilire annualmente speciali riserve di garanzie in aggiunta a quelle tecniche relative all'adempimento degli obblighi futuri.

Ogni quinquennio si provvederà alla verifica dei saggi di mortalità ed interesse e delle quote di spese occorrenti alle operazioni assicurative e di previdenza. Qualora i risultati della verifica lo richiedano, potranno, con decreti del Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, essere opportunamente modificati i contributi e i premi dei soci.

Disposizioni transitorie.

Art. 18.

Restano in vigore fino alla scadenza le assicurazioni fatte in base allo statuto dell'Associazione nazionale ferrovieri (Società di mutuo soccorso e di previdenza eretta in ente morale con decreto 20 settembre 1914, n. 1221).

Roma, addì 25 novembre 1929 - Anno VIII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1929.
Divieto di caccia al cinghiale in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, recante modifiche alla legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla caccia;

Sulla proposta della Commissione provinciale venatoria di Torino;

Decreta:

In provincia di Torino, e per il corrente anno venatorio, è proibita la caccia al cinghiale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul Foglio degli annunzi legali della provincia di Torino.

Roma, addì 10 dicembre 1929 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: MARESCALCHI.

(6940)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1929.
Riconoscimento del Fascio di Castelletto Ticino (Novara) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Castelletto Ticino (Novara) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Castelletto Ticino (Novara) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1929 - Anno VIII Registro n. 12 Finanze, foglio n. 249.

(6937)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1929.

Riconoscimento del Fascio di Roccastrada (Grosseto) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Roccastrada (Grosseto) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Roccastrada (Grosseto) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1929 - Anno VIII Registro n. 12 Finanze, foglio n. 248.

(6938)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1929.

Ammissione dell'industria della fabbricazione del cotone rivulsivo (termogeno) a fruire delle agevolezze consentite all'alcool denaturato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi per l'imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;
Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento sugli spiriti, approvato con R. decreto 21 novembre 1909, n. 762;
Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

L'industria della fabbricazione del cotone rivulsivo (termogeno) è ammesso a fruire delle agevolezze consentite all'alcool denaturato.

Art. 2.

In presenza degli agenti di finanza, saranno immessi nel recipiente di denaturazione kg. 420 di polvere o di semi di capsico, previamente verificati dal Laboratorio chimico compartimentale delle dogane.

Nello stesso recipiente, sempre in presenza dei detti agenti, saranno successivamente immessi ettolitri 10 di spirito ed un quantitativo di acqua sufficiente a ridurre a 72° la ricchezza alcoolica dello spirito.

Art. 3.

Il recipiente di denaturazione sarà suggellato in guisa da impedire qualsiasi deviazione dello spirito in esso contenuto.

Art. 4.

Gli agenti di finanza consentiranno, di volta in volta, l'estrazione di una quantità di tintura di capsico, formatasi nel recipiente di denaturazione, necessaria per una operazione di imbibizione del cotone idrofilo, conservando sotto suggello la quantità rimanente.

Art. 5.

L'Ufficio tecnico di finanza dovrà impostare un registro, di carico e scarico, dal quale risulti la quantità di spirito consumato e la quantità di cotone termogeno prodotto, tenendo presente che per preparare 100 kg. di quest'ultimo vengono in media consumati dai 45 ai 50 chilogrammi di alcool.

Lo stesso Ufficio tecnico è autorizzato a stabilire le altre norme di vigilanza e in genere di cautela per evitare abusi in frode all'imposta.

Roma, addì 30 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(6939)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-9333.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Hvalig fu Antonio, nato a Trieste il 9 agosto 1877 e residente a Trieste, via Sette fontane n. 75, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la

riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Qualini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Hvalig è ridotto in « Qualini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Hvalig nata Seniza di Giusto, nata il 17 gennaio 1877, moglie;
2. Carmela di Carlo, nata il 22 settembre 1909, figlia;
3. Lidia di Carlo, nata il 29 marzo 1911, figlia;
4. Iolanda di Carlo, nata il 27 dicembre 1912, figlia;
5. Irene di Carlo, nata il 15 aprile 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6289)

N. 11419-9335.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Hvalig di Carlo, nato a Trieste il 25 novembre 1903 e residente a Trieste, via Settefontane n. 75, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Qualini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Hvalig è ridotto in « Qualini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6290)

N. 4706.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Rimanich Antonio di Marco e fu Mattea Ciobanov, nato a Zara il 29 ottobre 1898 e residente a Barcagno (Zara), ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Rimani »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Rimanich Antonio Di Marco è ridotto in « Rimani »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Rimanich Maria nata Zvitanovich, nata a Eso Grande (S.R.S.) il 13 giugno 1892, moglie;
Rimanich Carlo, nato a Zara il 23 agosto 1923, figlio;
Rimanich Giuseppe, nato a Zara il 20 marzo 1925, figlio;
Rimanich Antonietta, nata a Zara l'11 agosto 1927, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 27 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: VACCARI.

(6563)

N. 4705.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dalla signorina Cherincich Caterina fu Ceciliano e di Nicoletta Sbisà, nata a Trieste il 19 aprile 1895 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Cherini »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome della signorina Cherincich Caterina fu Ceciliano è ridotto in « Cherini ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 27 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: VACCARI.

(6565)

N. 4708.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Vladovich Relja Romano di Cristoforo e fu Anna Nekich, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 17 febbraio 1907 e residente a Borgo Erizzo, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Vladani Relli »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Vladovich Relja Romano di Cristoforo è ridotto in « Vladani-Relli ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 27 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: VACCARI.

(6568)

N. 4707.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Stipcevich Marco fu Tommaso e di Maria Vukich, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 19 aprile 1891 e residente a Borgo Erizzo, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Stefani »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Stipcevich Marco fu Tommaso è ridotto in « Stefani ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 27 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: VACCARI.

(6569)

N. 4344.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dalla signorina Marussich Giuseppina fu Giuseppe e fu Mussap Paola, nata a Borgo Erizzo (Zara) il 9 marzo 1905 e residente a Borgo Erizzo, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Marussi »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome della signorina Marussich Giuseppina fu Giuseppe è ridotto in « Marussi ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 27 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: VACCARI.

(6570)

N. 4711.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dalla signora Vladovich Cocetti Palma nata Kerstich fu Demetrio e fu Andriana Stipcevich, nata a Borgo Erizzo (Zara) il 20 marzo 1871 e residente a Borgo Erizzo, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Vladani Cocetti »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome della signora Vladovich Cocetti Palma nata Kerstich è ridotto in « Vladani Cocetti ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 27 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: VACCARI.

(6571)

N. 11419-12456.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Cumar Angelo di Carla, nato a Gorizia il 15 luglio 1898 e residente a Trieste, stazione Rozzol Montebello, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cumani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Cumar è ridotto in « Cumani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Cumar nata Codiglia di Antonio, nata il 20 gennaio 1900, moglie;
2. Enea di Angelo, nato il 23 luglio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6613)

N. 11419-12438.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Kavcic di Michele, nato a Trieste il 13 marzo 1892 e residente a Trieste, Roiano Verniellis n. 459, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cavini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Kavcic è ridotto in « Cavini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Kavcic nata Peclin di Antonio, nata il 12 agosto 1894, moglie;
2. Erica di Mario, nata il 5 luglio 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6614)

N. 11419-12439.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Federico Klauer di Federico, nato a Trieste il 24 novembre 1888 e residente a Trieste, via P. Zorutti n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lauro »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Federico Klauer è ridotto in « Lauro ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carla Klauer nata Vascotto di Virgilio, nata il 18 novembre 1891, moglie;
2. Ada di Federico, nata il 12 luglio 1912, figlia;
3. Giovanni di Federico, nato il 19 dicembre 1913, figlio;
4. Guido di Federico, nato l'8 dicembre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6615)

N. 11419-12440.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alberto Klun fu Francesco, nato a Trieste il 23 luglio 1898 e residente a Trieste, via Michelangelo Buonarroti n. 637, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colonna »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alberto Klun è ridotto in « Colonna ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Klun nata Kolar fu Antonio, nata il 12 giugno 1898, moglie;
2. Ada di Alberto, nata il 20 aprile 1924, figlia;
3. Liliana di Alberto, nata il 5 novembre 1925, figlia;
4. Argia di Alberto, nata il 20 gennaio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6616)

N. 11419-12441.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Kness di Antonio, nato a Trieste l'8 luglio 1874, e residente a Trieste, via Giulia n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Duca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kness è ridotto in « Duca ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Kness nata Caris fu Matteo, nata il 15 novembre 1877, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6617)

N. 11419-33159.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Kosainz di Francesco, nato a Pisino (Istria) il 30 gennaio 1900 e residente a Trieste, via Giustinelli n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cosani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Kosainz è ridotto in « Cosani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6618)

N. 5291.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Francesco Spicich tutore del minore Lucillo Stipanovich, nato a Sussak il 14 febbraio 1925 da Maria Stipanovich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del cognome del minore in quello di « Blanda »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del minore quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del minore Lucillo Stipanovich è ridotto nella forma italiana di « Blanda » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 25 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(6579)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 7 dicembre corrente è stato inviato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 24 ottobre 1929, n. 2030, recante provvedimenti per accelerare le operazioni di liquidazione dell'Unione edilizia nazionale.

(6949)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 10 dicembre 1929-VIII, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1929, n. 2037, che reca modificazioni al trattamento doganale di taluni prodotti considerati nell'Accordo serico italo-francese nonchè il R. decreto-legge 3 dicembre 1929, n. 2038, relativo a modificazioni della tariffa generale dei dazi doganali.

(6950)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 266.

Media dei cambi e delle rendite

del 13 dicembre 1929 - Anno VIII

Francia	75.24	Belgrado	33.93
Svizzera	371.35	Budapest (Pengo)	3.345
Londra	93.233	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.712	Norvegia	5.125
Spagna	265.95	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.675	Svezia	5.15
Berlino (Marco oro)	4.575	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.13
Praga	56.71	Rendita 3.50 %	68.175
Romania	11.42	Rendita 3.50 % (1902)	62.50
Peso Argentino Oro	17.915	Rendita 3 % lordo	39.65
Peso Argentino Carta	7.88	Consolidato 5 %	81.80
New York	19.096	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.90	I serie	72.80
Oro	368.46	II serie	72.30

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Tagliole, in provincia di Alessandria, con decreto in data 2 dicembre 1929-VIII, sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 3 gennaio 1929, n. 934.

(6945)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Si comunica che il giorno 2 dicembre 1929-VIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nell'agenzia postale di Roma, Hôtel Quirinale, con orario limitato di giorno.

(6946)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 5 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel mese di ottobre 1929 - Anno VIII.

N. 10156, trascritto il 24 novembre 1926.
Trasferimento totale dalla Società anonima Luigi Buffa e C., a Genova, a Buffa Luigi, a Genova, della privativa industriale numero 178231 reg. gen.; vol. 544, n. 12 reg. att., con decorrenza dal 1° gennaio 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Preparazione di cioccolato in forma permanentemente gelatinosa ».
(Atto di cessione a firma della cedente registrato il 19 novembre 1926 all'ufficio demaniale di Genova, n. 7469, vol. 611, atti privati).

N. 10157, trascritto il 3 maggio 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 188035 reg. gen.; vol. 630, n. 36 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements au façonnage des filaments des lampes à incandescence et aux machines y destinées ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 20 marzo 1927, registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 10158, trascritto il 17 ottobre 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 249647 reg. gen.; con decorrenza dal 15 maggio 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle macchine per sigillare lampade ad incandescenza e simili articoli ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 20 marzo 1927, registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 10159, trascritto il 18 ottobre 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 239217 reg. gen.; vol. 690, n. 18 reg. att., con decorrenza dal 30 aprile 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Macchine per formare filamenti ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 20 marzo 1927, registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 10160, trascritto il 17 ottobre 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 237390 reg. gen.; vol. 680, n. 4 reg. att., con decorrenza dal 21 febbraio 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Interruttore automatico per lampade elettriche ad incandescenza ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 20 marzo 1927, registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 10161, trascritto il 14 ottobre 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 217154 reg. gen.; vol. 685, n. 25 reg. att., con decorrenza dal 19 gennaio 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Composizione plastica e metodo per il suo impiego ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 20 marzo 1927, registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 10162, trascritto il 7 ottobre 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 235139 reg. gen.; vol. 668, n. 49 reg. att., con decorrenza dal 20 novembre 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Processo di fabbricazione di lampade ad incandescenza e simili ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 20 marzo 1927, registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 10163, trascritto il 14 ottobre 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 244138 reg. gen.; vol. 709, n. 128 reg. att., con decorrenza dal 21 novembre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Marcatura di lampade ad incandescenza e di articoli simili ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 20 marzo 1927, registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 10164, trascritto il 17 ottobre 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 237269 reg. gen.; vol. 687, n. 202 reg. att., con decorrenza dal 20 febbraio 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle macchine per la fabbricazione delle lampade elettriche ad incandescenza ed apparecchi analoghi ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 20 marzo 1927, registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 10165, trascritto il 7 ottobre 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 243054 reg. gen.; vol. 705, n. 244 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Macchina per formare steli portafilamento ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 20 marzo 1927, registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 10166, trascritto il 4 ottobre 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 233959 reg. gen.; vol. 664, n. 69 reg. att., con decorrenza dal 3 ottobre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamento relativo a macchine per la fabbricazione di steli di vetro ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 20 marzo 1927, registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 10167, trascritto il 4 ottobre 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 224303 reg. gen.; vol. 675, n. 234 reg. att., con decorrenza dal 28 settembre 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio per tagliare il vetro ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 20 marzo 1927, registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 10168, trascritto il 4 ottobre 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 204184 reg. gen.; vol. 598, n. 210 reg. att., con decorrenza dal 10 ottobre 1921, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei materiali di rivestimento e nei processi per produrli ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 20 marzo 1927, registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 10169, trascritto il 7 ottobre 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 242919 reg. gen.; vol. 712, n. 57 reg. att., con decorrenza dal 24 settembre 1925, per l'invenzione dal titolo ».
« Innovazioni nei filamenti di tungsteno e processo per fabbricarli ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 20 marzo 1927, registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 10170, trascritto il 25 maggio 1928.
Trasferimento totale da Pestalozza Ugo, a Milano, alla Società Italiana Pirelli, a Milano, della privativa industriale n. 215938 reg. gen.; vol. 640, n. 182 reg. att., con decorrenza dal 1° dicembre 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di vulcanizzazione della gomma ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 10 maggio 1928, registrato il 12 maggio 1928 all'ufficio demaniale di Saronno, n. 871, vol. 59, atti privati).

N. 10171, trascritto il 25 maggio 1928.
Trasferimento totale da Pestalozza Ugo, a Milano, alla Società Italiana Pirelli, a Milano, della privativa industriale n. 234649 reg. gen.; vol. 662, n. 49 reg. att., con decorrenza dal 30 ottobre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di concentrazione del lattice di gomma ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 10 maggio 1928, registrato il 12 maggio 1928 all'ufficio demaniale di Saronno, n. 871, vol. 59, atti privati).

N. 10172, trascritto il 25 maggio 1928.
Trasferimento totale da Mrach Adolfo, a Milano, alla Società Italiana Pirelli, a Milano, della privativa industriale n. 243702 reg. gen.; vol. 707, n. 223 reg. att., con decorrenza dal 31 ottobre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento e relativo apparecchio per la rigenerazione della gomma vulcanizzata ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 10 maggio 1928, registrato il 12 maggio 1928 all'ufficio demaniale di Saronno, n. 869, vol. 59, atti privati).

N. 10173, trascritto il 25 maggio 1928.
Trasferimento totale da Valentino Aldo, a Milano, alla Società Italiana Pirelli, a Milano, della privativa industriale n. 239524 reg. gen.; vol. 690, n. 82 reg. att., con decorrenza dal 9 maggio 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Anello semipneumatico e sua confezione ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 10 maggio 1928, registrato il 12 maggio 1928 all'ufficio demaniale di Saronno, n. 872, vol. 69, atti privati).

N. 10174, trascritto il 23 maggio 1928.
Trasferimento totale da Genazzi Luigi e Mascheroni Carlo, a Milano, ad Allievi Carlo, a Milano, della privativa industriale n. 263182 reg. gen.; con decorrenza dal 20 ottobre 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Bastone luminoso per la disciplina del traffico stradale ».
(Atto di cessione a firma dei cedenti del 4 maggio 1928, registrato il 9 maggio 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1718, vol. 3274, atti privati).

N. 10175, trascritto il 22 maggio 1928.
Trasferimento totale dalla Ditta Ribi & C., a Zurigo, a Tavel Humbert, a Losanna, della privativa industriale n. 242418 reg. gen.; vol. 702, n. 152 reg. att., con decorrenza dal 10 settembre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Macchina per la fabbricazione del ghiaccio non trasparente e trasparente ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 29 marzo 1928, registrato il 24 aprile 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 24610, vol. 354, atti privati).

N. 10176, trascritto il 15 maggio 1928.
Trasferimento totale da Venosta Giuseppe, a Milano, alla Società Italiana Pirelli, a Milano, della privativa industriale n. 210046 reg. gen.; vol. 609, n. 5 reg. att., con decorrenza dal 20 maggio 1922 per l'invenzione dal titolo:
« Palloni per foot-ball ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 24 aprile 1928, registrato il 25 aprile 1928 all'ufficio demaniale di Saronno, n. 570, vol. 69, atti privati).

N. 10177, trascritto il 15 maggio 1928.
Trasferimento totale da Venosta Giuseppe, a Milano, alla Società Italiana Pirelli, a Milano, della privativa industriale n. 218893 reg. gen.; vol. 652, n. 50 reg. att., con decorrenza dal 21 marzo 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per la produzione di oggetti di gomma elastica ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 24 aprile 1928, registrato il 25 aprile 1928 all'ufficio demaniale di Saronno, n. 570, vol. 69, atti privati).

N. 10178, trascritto il 15 maggio 1928.
Trasferimento totale da Venosta Giuseppe, a Milano, alla Società Italiana Pirelli, a Milano, della privativa industriale n. 225122 reg. gen.; vol. 682, n. 240 reg. att., con decorrenza dal 25 ottobre 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di fabbricazione di pneumatici, tubi ed altri oggetti cavi di gomma senza impiego di materie fibrose ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 24 aprile 1928, registrato il 25 aprile 1928 all'ufficio demaniale di Saronno, n. 570, vol. 69, atti privati).

N. 10179, trascritto il 15 maggio 1928.
Trasferimento totale da Venosta Giuseppe, a Milano, alla Società Italiana Pirelli, a Milano, della privativa industriale n. 243304 reg. gen.; vol. 705, n. 186 reg. att., con decorrenza dal 14 ottobre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Disposizione per la vulcanizzazione in massa e a funzionamento continuo di coperture pneumatiche per automobili e simili ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 24 aprile 1928, registrato il 25 aprile 1928 all'ufficio demaniale di Saronno, n. 570, vol. 69, atti privati).

N. 10180, trascritto il 4 gennaio 1928.
Trasferimento totale da Savini Agnese, a Genova, a Ottini Luigi, a Milano, della privativa industriale n. 252505 reg. gen.; con decorrenza dal 1° ottobre 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle camicie da uomo ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 14 dicembre 1927, registrato il 15 dicembre 1927 all'ufficio demaniale di Genova, n. 15657, vol. 617, atti privati).

N. 10181, trascritto l'8 maggio 1928.
Trasferimento totale da Matt Hans, a Gregens (Austria), alla Sté Heberlein & C. A. G., a Wattwil (Svizzera), della privativa industriale n. 244666 reg. gen.; vol. 711, n. 208 reg. att., con decorrenza dal 10 ottobre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per dare al cotone carattere di lino ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 10 aprile 1928, registrato il 2 maggio 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 25448, vol. 377, atti privati).

N. 10182, trascritto il 12 maggio 1928.
Trasferimento totale da Guinnes Kenelm Eward Lee, a Kingston Hill, alla S. Smith & Sons (Motor Accessories) Limited, a Cricklewood, Londra, della privativa industriale n. 198179 reg. gen.; vol. 564, n. 75 reg. att., con decorrenza dal 5 aprile 1921, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti alle candele di accensione ».
(Atto di cessione a firma del cedente del 23 marzo 1928, registrato il 4 maggio 1928 all'ufficio demaniale. di Torino, n. 58315, vol. 500, atti privati).

N. 10183, trascritto il 12 maggio 1928.
Trasferimento totale dalla Hall Telephone Accessories Limited, a Londra, alla Hall Telephone Accessories (1928) Limited, a Londra, della privativa industriale n. 179179 reg. gen.; vol. 536, n. 77 reg. att., con decorrenza dall'11 ottobre 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo collettore di monete per apparecchi telefonici a pagamento anticipato ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 27 marzo 1928, registrato l'8 maggio 1928 all'ufficio demaniale di Torino, n. 58782, vol. 500, atti privati).

N. 10184, trascritto il 12 maggio 1928.
Trasferimento totale dalla Hall Telephone Accessories Limited, a Londra, alla Hall Telephone Accessories (1928) Limited, a Londra, della privativa industriale n. 215509 reg. gen.; vol. 639, n. 2 reg. att., con decorrenza dal 21 novembre 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux dispositifs collecteurs de monnaie pour services téléphoniques ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 27 marzo 1928, registrato l'8 maggio 1928 all'ufficio demaniale di Torino, n. 58782, vol. 500, atti privati).

N. 10185, trascritto il 12 maggio 1928.
Trasferimento totale dalla Hall Telephone Accessories Limited, a Londra, alla Hall Telephone Accessories (1928) Limited, a Londra, della privativa industriale n. 242051 reg. gen.; vol. 705, n. 75 reg. att., con decorrenza dal 22 agosto 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo collettore delle monete per apparecchi telefonici ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 27 marzo 1928, registrato l'8 maggio 1928 all'ufficio demaniale di Torino, n. 58782, vol. 500, atti privati).

N. 10186, trascritto il 12 maggio 1928.
Trasferimento totale dalla Hall Telephone Accessories Limited, a Londra, alla Hall Telephone Accessories (1928) Limited, a Londra, della privativa industriale n. 263227 reg. gen.; con decorrenza dal 18 ottobre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo collettore di monete per apparecchi telefonici ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 27 marzo 1928, registrato l'8 maggio 1928 all'ufficio demaniale di Torino, n. 58782, vol. 500, atti privati).

N. 10187, trascritto il 10 maggio 1928.
Trasferimento totale da Kaisser Karl, a Münken (Germania), alla Metallbank und Metallurgische Gesellschaft Aktiengesellschaft, a Frankfurt a/M. (Germania), della privativa industriale n. 253687 reg. gen.; con decorrenza dal 13 ottobre 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Innesto a frizione automatico ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 5 aprile 1928, registrato il 28 aprile 1928 all'ufficio demaniale di Torino, n. 57709, vol. 500, atti privati).

N. 10188, trascritto il 10 maggio 1928.
Trasferimento totale da Kaisser Karl, a Münken (Germania), alla Metallbank und Metallurgische Gesellschaft Aktiengesellschaft, a Frankfurt a/M. (Germania), della privativa industriale n. 262766 reg. gen.; con decorrenza dal 26 settembre 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio di avviamento per motori elettrici per innesto ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 5 aprile 1928, registrato il 28 aprile 1928 all'ufficio demaniale di Torino, n. 57709, vol. 500, atti privati).

N. 10189, trascritto il 10 maggio 1928.
Trasferimento totale da Kaisser Karl, a Münken (Germania), alla Metallbank und Metallurgische Gesellschaft Aktiengesellschaft, a Frankfurt a/M. (Germania), della privativa industriale n. 262847 reg. gen.; con decorrenza dal 26 settembre 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Innesto a frizione a forza centrifuga ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 5 aprile 1928, registrato il 28 aprile 1928 all'ufficio demaniale di Torino, n. 57709, vol. 500, atti privati).

N. 10190, trascritto il 10 maggio 1928.
Trasferimento totale da Kadow August, a Toledo, Ohio (S. U. A.), alla Società Vitrea A. G., a Schaffausen (Svizzera), della privativa industriale n. 259487 reg. gen.; con decorrenza dall'11 giugno 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Macchina per fabbricazione di oggetti di vetro ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 23 dicembre 1927, registrato il 27 marzo 1928 all'ufficio demaniale di Torino, n. 52237, vol. 499, atti privati).

N. 10191, trascritto il 13 marzo 1928.
Trasferimento totale dalla The Elyria Iron and Steel Company, a Cleveland Ohio (S. U. A.), alla Steel and Tubes, Incorporated, a Cleveland Ohio (S. U. A.), della privativa industriale n. 213022 reg. gen.; con decorrenza dall'8 agosto 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux ressort de contracts électriques en forme de Caloris ».
(Certificato di cambiamento della ragione sociale del 13 ottobre 1927, registrato il 15 marzo 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 20211, vol. 399, atti privati).

N. 10192, trascritto il 23 marzo 1928.
Trasferimento totale dalla The Elyria Iron and Steel Company, a Cleveland Ohio (S. U. A.), alla Steel and Tubes, Incorporated, a Cleveland Ohio (S. U. A.), della privativa industriale n. 219260 reg. gen.; vol. 653, n. 92 reg. att., con decorrenza dal 23 marzo 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux machines à sonder électriques ».
(Certificato di cambiamento della ragione sociale del 13 ottobre 1927, registrato il 15 marzo 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 20211, vol. 399, atti privati).

N. 10193, trascritto il 23 marzo 1928.
Trasferimento totale dalla The Elyria Iron and Steel Company, a Cleveland Ohio (S. U. A.), alla Steel and Tubes, Incorporated, a

Cleveland Ohio (S. U. A.), della privativa industriale n. 250873 reg. gen.; con decorrenza dal 28 aprile 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Processo ed apparecchio per la produzione di saldature elettriche, mediante corrente ad alta frequenza e prodotto che ne risulta ».

(Certificato di cambiamento della ragione sociale del 13 ottobre 1927, registrato il 15 marzo 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 20211, vol. 399, atti privati).

N. 10194 trascritto il 23 marzo 1928.

Trasferimento totale dalla The Elyria Iron and Steel Company, a Cleveland Ohio (S. U. A.), alla Steel and Tubes, Incorporated, a Cleveland Ohio (S. U. A.), della privativa industriale n. 199898 reg. gen.; vol. 574, n. 27 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1921, per l'invenzione dal titolo:

« Méthode perfectionnée et dispositif pour la soudure à rapprochement des tubes au moyen de l'électricité et produit industriel obtenu », e dell'attestato di complemento n. 212979 reg. gen.

(Certificato di cambiamento della ragione sociale del 13 ottobre 1927, registrato il 15 marzo 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 20211, vol. 399, atti privati).

N. 10195, trascritto il 17 marzo 1928.

Trasferimento totale dalla The Firth-Brearley Stainless Steel Syndicate Ltd., a Sheffield (Gr. Bret.), alla Società Anonima Italiana Acciaio Stainless, a Roma, della privativa industriale n. 152450 reg. gen.; vol. 455, n. 210 reg. att., con decorrenza dal 14 gennaio 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Alliages d'acier ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 17 gennaio 1928, registrato il 15 marzo 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 21370, vol. 375, atti privati).

N. 10196, trascritto il 17 marzo 1928.

Trasferimento totale dalla The Firth-Brearley Stainless Steel Syndicate Ltd., a Sheffield (Gr. Bret.), alla Società Anonima Italiana Acciaio Stainless, a Roma, della privativa industriale n. 158427 reg. gen.; vol. 468, n. 72 reg. att., con decorrenza dal 6 marzo 1917, per l'invenzione dal titolo:

« Nuovi ed utili perfezionamenti apportati nella fabbricazione degli articoli di coltelleria ed affini ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 17 gennaio 1928, registrato il 15 marzo 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 21370, vol. 375, atti privati).

N. 10197, trascritto l'11 marzo 1927.

Licenza d'uso da Martelli Angelo, a Bologna, a Colonna Ugo, a Milano, della privativa industriale n. 233823 reg. gen.; vol. 682, n. 111 reg. att., con decorrenza dal 29 settembre 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Lamina a sagomatura variabile per la produzione di lavori da effetto con macchine da maglieria ».

(Atto di cessione di licenza d'uso a firma delle parti del 10 febbraio 1927, registrato il 16 febbraio 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 12314, vol. 562, atti pubblici).

N. 10198, trascritto il 7 marzo 1928.

Trasferimento totale da Shimwell Oliver, a Gawsworth (Gr. Bret.), alla Gawsworth Patents Limited, a Manchester (Gr. Bret.), della privativa industriale n. 233325 reg. gen.; vol. 642, n. 173 reg. att., con decorrenza dal 2 settembre 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Innovazioni nei telai senza navetta per tessitura ».

(Atto di cessione a firma del cedente, registrato il 27 febbraio 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 19897, vol. 376, atti privati).

N. 10199, trascritto il 7 marzo 1928.

Trasferimento totale da Shimwell Oliver, a Gawsworth (Gr. Bret.), alla Gawsworth Patents Limited, a Manchester (Gr. Bret.), della privativa industriale n. 260377 reg. gen.; con decorrenza dal 21 giugno 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nelle cimosse dei tessuti e telai per la loro produzione ».

(Atto di cessione a firma del cedente, registrato il 27 febbraio 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 19897, vol. 376, atti privati).

N. 10200, trascritto il 7 marzo 1928.

Trasferimento totale da Shimwell Oliver, a Gawsworth (Gr. Bret.), alla Gawsworth Patents Limited, a Manchester (Gr. Bret.), della privativa industriale n. 237462 reg. gen.; vol. 680, n. 115 reg. att., con decorrenza dal 27 febbraio 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei telai per tessitura ».

(Atto di cessione a firma del cedente, registrato il 27 febbraio 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 19897, vol. 376, atti privati).

N. 10201, trascritto il 3 agosto 1929.

Trasferimento totale da Veloccia Romolo, a Roma, al Ministero della guerra - Direzione generale di sanità militare, a Roma, della privativa industriale n. 266887 reg. gen.; con decorrenza dal 9 agosto 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Lettino da campo smontabile ».

(Atto di cessione a firma delle parti dell'8 gennaio 1929, registrato il 15 aprile 1929 alla Corte dei conti, n. 51 foglio 425).

N. 10202 trascritto il 7 maggio 1928.

Trasferimento totale dalla Studien-Gesellschaft für Gas-Industrie m. b. H., a Berlin-Britz, alla Gesellschaft für Industriegasverwertung m. b. H., a Berlin-Britz, della privativa industriale n. 262752 reg. gen.; con decorrenza dal 4 ottobre 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la separazione di gas compressi aventi pressioni diverse regolabili partendo dal loro stato di aggregazione liquido ».

(Certificato di cambiamento di ragione sociale del 9 marzo 1928, registrato il 19 aprile 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 23969, vol. 373, atti privati).

N. 10203, trascritto il 7 maggio 1928.

Trasferimento totale dalla Studien-Gesellschaft für Gas-Industrie m. b. H., a Berlin-Britz, alla Gesellschaft für Industriegasverwertung m. b. H., a Berlin-Britz, della privativa industriale n. 263863 reg. gen.; con decorrenza dal 12 novembre 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per immagazzinare, trasportare ed impiegare gas liquefatti aventi un basso punto di ebollizione, evitando le perdite relative ».

(Certificato di cambiamento di ragione sociale del 9 marzo 1928, registrato il 19 aprile 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 23969, vol. 373, atti privati).

N. 10204, trascritto il 7 maggio 1928.

Trasferimento totale dalla Studien-Gesellschaft für Gas-Industrie m. b. H., a Berlin-Britz, alla Gesellschaft für Industriegasverwertung m. b. H., a Berlin-Britz, della privativa industriale n. 264139 reg. gen.; con decorrenza dal 22 novembre 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per l'assorbimento e l'essiccazione dei gas, particolarmente applicabile nella tecnica del freddo e mezzi relativi ».

(Certificato di cambiamento di ragione sociale del 9 marzo 1928, registrato il 19 aprile 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 23969, vol. 373, atti privati).

N. 10205, trascritto il 7 maggio 1928.

Trasferimento totale dalla Studien-Gesellschaft für Gas-Industrie m. b. H., a Berlin-Britz, alla Gesellschaft für Industriegasverwertung m. b. H., a Berlin-Britz, della privativa industriale n. 263563 reg. gen.; per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la liquefazione e distribuzione dei gas ».

(Certificato di cambiamento di ragione sociale del 9 marzo 1928, registrato il 19 aprile 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 23969, vol. 373, atti privati).

N. 10206, trascritto il 7 maggio 1928.

Trasferimento totale dalla Studien-Gesellschaft für Gas-Industrie m. b. H., a Berlin-Britz, alla Gesellschaft für Industriegasverwertung m. b. H., a Berlin-Britz, della privativa industriale n. 266786 reg. gen.; con decorrenza dal 13 febbraio 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la distribuzione di gas ».

(Certificato di cambiamento di ragione sociale del 9 marzo 1928, registrato il 19 aprile 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 23969, vol. 373, atti privati).

N. 10207, trascritto il 7 maggio 1928.

Trasferimento totale dalla Studien-Gesellschaft für Gas-Industrie m. b. H., a Berlin-Britz, alla Gesellschaft für Industriegasverwertung m. b. H., a Berlin-Britz, della privativa industriale n. 266787 reg. gen.; con decorrenza dal 13 febbraio 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Processo e congegno per la rigassificazione di gas liquefatti ».

(Certificato di cambiamento della ragione sociale del 9 marzo 1928, registrato il 19 aprile 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 23969, vol. 373, atti privati).

Il direttore: A. JANNONI.

(6930)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.